

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ROMA CONVENTION GROUP S.P.A., EUR TEL S.R.L. ED AQUADROME S.R.L. PER IL TRIENNIO 2018, 2019 E 2020.

CIG 7552915E9E

PREMESSA

ROMA CONVENTION GROUP S.p.A., EUR TEL S.r.I. ed Aquadrome S.r.I., Società del Gruppo EUR, hanno necessità di affidare – ad un operatore economico da reperire sul mercato a seguito di svolgimento di apposita gara d'appalto – il servizio di Revisione Legale dei conti, ai sensi del D.lgs. 39/2010, per il triennio 2018-2019-2020.

EUR S.p.A. – in qualità di centrale di committenza di Roma Convention Group S.p.A., giusta convenzione del 5 ottobre 2017, di EUR TEL s.r.l., giusta convenzione del 20 febbraio 2018, e di Aquadrome S.r.l., giusta convenzione del 13 marzo 2018 – procederà con l'indizione e l'aggiudicazione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da EUR S.p.A., società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al 90%, e da Roma Capitale, al 10%, con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, codice AUSA 0000247864, e contiene, inoltre, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, le informazioni sulla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di Revisione Legale dei conti di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A., EUR TEL S.r.I. ed Aquadrome S.r.I., ai sensi del D.Lgs. 39/2010, per il triennio 2018-2019-2020.

La procedura di affidamento in oggetto è stata indetta con Determinazione dell'Amministratore Delegato di EUR S.p.A., n. 102 del 25 giugno 2018, e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice), attraverso l'invito di n. 6 *(sei)* operatori economici e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è codice NUTS ITI43.

CIG 7552915E9E.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del Codice, è la Dott.ssa Maria Teresa Guidotti.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1. Lettera di invito;
- 2. Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3. Capitolato Speciale di Appalto;
- 4. Schema di Contratto;
- 5. Patto d'Integrità.

La **documentazione di gara è disponibile** sul sito *internet*: http://www.eurspa.it nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti".

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo *PEC* <u>eurspagare@pec.it</u>, entro la data del **12 luglio 2018**, **alle ore 12:00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo *internet* http://www.eurspa.it nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC <u>eurspagare@pec.it</u> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di Revisione Legale dei conti di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A., EUR TEL S.r.I. ed Aquadrome S.r.I., ai sensi del D.Lgs. 39/2010, per il triennio 2018-2019-

2020. Le prestazioni oggetto dell'appalto sono debitamente descritte all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente Disciplinare.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto, ai sensi dell'articolo 51 del Codice, è dovuta alla necessità di garantire la uniformità e omogeneità nell'interpretazione delle impostazioni contabili adottate dalle singole società del gruppo EUR S.p.A., anche ai fini di assicurare il medesimo risultato a livello di bilancio consolidato di Gruppo.

Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni

Descrizione prestazioni	Principale (P)	CPV
Servizi di revisione dei conti	Р	79212500-8

3. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

3.1 DURATA

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) esercizi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e, cesserà, con l'approvazione, da parte di ciascuna assemblea, dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020.

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, l'importo da porre a base di gara è stimato come segue:

Società	Importo annuo (€)	Importo triennale (€)
Roma Convention Group S.p.A.	34.000,00	102.000,00
Eur Tel S.r.l.	18.000,00	54.000,00
Aquadrome S.r.l.	14.000,00	42.000,00
Totale	66.000,00	198.000,00

L'importo a base di gara è, pertanto, pari ad € 198.000,00 (euro centonovantottomila/00), per tre anni, IVA esclusa.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a zero in quanto non sussistono rischi da interferenza.

Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

L'appalto è finanziato con fondi delle società ROMA CONVENTION GROUP S.p.A., EUR TEL S.r.I. ed Aquadrome S.r.I.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. *I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di

procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 conv. in L. n.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione e/o il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n.190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 Requisiti di idoneità

 a) iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.lgs. n. 39/2010;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

 b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva del concorrente del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. il documento attestante l'iscrizione in registro analogo deve essere corredato da traduzione in lingua italiana.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Gli operatori economici al fine di garantire la propria adeguatezza a svolgere, con alto standard di qualità, il servizio durante l'intera durata del contratto (l'esigenza è determinata dalla valenza strategica dell'incarico nonché dalla complessità e dalla rilevanza che lo stesso assume ai sensi di legge) dovranno comprovare, ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del Codice, la propria capacità finanziaria ed imprenditoriale dimostrando:

- fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) non inferiore ad € 396.000,00 (euro trecentonovantaseimila/00) IVA esclusa;
- fatturato specifico medio annuo per servizi di revisione legale dei conti resi in favore di soggetti pubblici/privati riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) non inferiore ad € 198.000,00 (euro centonovantottomila/00) IVA esclusa;

La comprova del requisito economico-finanziario di cui al precedente punto 1) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati da nota integrativa.

Il fatturato specifico di cui al punto 2) è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte o altra documentazione ufficiale (bilanci) idonea allo scopo.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1.lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 di cui al punto 6.1.lett. a), deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 6.2.1. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1.lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 di cui al punto 6.1.lett.a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
 oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

In considerazione della natura delle attività oggetto della presente procedura, il subappalto è ammesso soltanto per attività di supporto alla revisione.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **3.960,00** (euro tremilanovecentosessanta/00), salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, tre distinte garanzie fideiussorie di cui all' art.103 del Codice in favore, per l'esecuzione dei tre contratti delle tre società con le quali si stipuleranno i contratti: ROMA CONVENTION GROUP S.p.A., EUR TEL S.r.I. ed Aquadrome S.r.I., valide fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle **microimprese**, **piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell'esonero dall'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa

comunitaria vigente per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il **Modello 4**, allegato al presente disciplinare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca: 03069 Intesa San Paolo S.p.A.; Cab: 03201 100000516260 1000516260; IBAN: IT94N0306903201100000516260;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti *internet*:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/

Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economicon. 31 del 19 gennaio 2018;
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
- i.la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- ii.la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- iii.la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- iv.la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art.103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a € 20,00 *(euro venti/00)* secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della I. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato, siglato sui lembi di chiusura dall'offerente e dovrà pervenire entro il termine del 23 luglio 2018, ore 12.00.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell'ora di consegna – presso la *Reception* di EUR S.p.A., tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14 alle ore 15.45 al seguente indirizzo:

EUR S.p.A. Ufficio Gare Via Ciro il Grande, 16 00144 Roma

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data e l'ora di ricezione.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

"procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti di Roma Convention Group S.p.A., EUR TEL S.r.I. ed Aquadrome S.r.I. per il triennio 2018, 2019 e 2020"

CIG 7552915E9E

Scadenza offerte: 23 luglio 2018, ore 12.00 Aprire solo in sede di gara"

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A Documentazione amministrativa"
- "B Offerta tecnica"
- "C Offerta economica"

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r. n.445/2000 devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni [Modello 1 – Modello 1.1 o 1.2 – Modello 2] potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www.eurspa.it

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. n.445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La/e dichiarazione/i ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 85, comma 5 e dall'art.83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016. La stazione appaltante può in qualsiasi momento chiedere l'esibizione dei documenti complementari individuati nel Documento di Gara Unico Europeo.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A, B e C è causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del *Modello 1*, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del Modello 1, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) dichiarazioni sostitutive, conformi ai Modelli 1 e 1.1 o 1.2 allegati al presente disciplinare;
- b) documento attestante la cauzione provvisoria di cui all'art.9 del presente disciplinare, con allegata la dichiarazione di cui all'art.93, comma 8 del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva (oltre ad eventuale dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di PMI redatta secondo il **Modello 4**);
- c) PASSOE di cui all'art.2, comma 3.2 della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, aggiornata con deliberazione n.157 del 17 febbraio del 2016 dell'ANAC;
- d) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. di € 20,00 (euro venti/00) di cui all'art. 10 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione;
- e) copia del Patto di Integrità (secondo l'allegato **Modello 2**) debitamente siglato su ogni pagina e sottoscritto per esteso nell'ultima pagina, dal legale rappresentante del concorrente;
- f) schema di contratto.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:

La dichiarazione sostitutiva di cui all'art.13 lett. a) con cui il concorrente attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016, deve essere resa e sottoscritta dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. Nel caso di R.T.I., consorzi o GEIE non ancora costituiti, inoltre, è richiesta **a pena** di esclusione una dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- i) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- iii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art.48, comma 4, del D.Lgs. n.50/16.
- a) ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, ed Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali della Provincia in cui il soggetto ha sede, per un oggetto sociale afferente allo svolgimento di attività relative ai servizi oggetto della gara, pena l'esclusione;
- b) la cauzione provvisoria di cui al precedente art.13, lett. b) deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o l'aggregazione di imprese di rete, pena l'esclusione:
- c) il PASSOE di cui al precedente art.13, lett. c) deve essere presentato da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICO -ORGANIZZATIVA

La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, a pena di esclusione:

- una relazione tecnica (massimo 10 pagine, esclusi i *Curricula*) con la quale il concorrente illustra, in maniera dettagliata, le modalità organizzative del servizio oggetto dell'appalto, la tipologia e la struttura dell'organizzazione del lavoro che sarà utilizzata ai fini dell'esecuzione del contratto nonché il Team di lavoro suddiviso per profili professionali con indicazione delle responsabilità gestionali, esecutivo/operative, skill, esperienza ed anzianità di servizio maturata; sarà, inoltre, oggetto di valutazione l'offerta di proposte migliorative nell'ambito delle attività oggetto dell'affidamento (Elemento A);
- un documento (massimo 3 pagine) attestante l'importanza, la durata ed il numero delle attività svolte nelle attività oggetto dell'appalto con l'indicazione degli enti pubblici e/o privati, soggetti a

partecipazione pubblica, società di gestione immobiliare, società di gestione di Centri Congressi ed eventi presso i quali è maturata l'esperienza (Elemento B);

- il Curriculum vitae del responsabile del servizio e del responsabile operativo di servizio (Elemento C).

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta e siglata in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Per le modalità di valutazione e attribuzione del punteggio tecnico si rinvia al successivo art. 16. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nel Punto 13.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione,** l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **Modello 3** allegato al presente disciplinare di gara e contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- i.il ribasso unico percentuale offerto **sull'importo complessivo posto a base di gara**, espresso in cifre e in lettere, esclusa I.V.A. e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- ii.stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettere.

- ▶ L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui al paragrafo 11.
- ► Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30

17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Elemento	Criterio di valutazione	Punteggio Max 70 su 100
Α	Modalità organizzativa del servizio:	Massimo 25 punti
	Sarà oggetto di valutazione la descrizione dettagliata delle modalità con le quali il concorrente intende organizzare le attività oggetto dell'appalto nonché la tipologia e struttura dell'organizzazione del lavoro che sarà utilizzata ai fini dell'esecuzione del contratto; in particolare dovrà essere descritto (anche in maniera schematica) il Team di lavoro suddiviso per profili professionali con indicazione delle responsabilià gestionali, esecutivo/operative, skill, esperienza ed anzianità di servizio maturata (saranno oggetto di valutazione il numero e la qualifica delle risorse, la formazione professionale, il numero di anni di esperienza maturata). Dovrà essere prevista almeno una risorsa senior; sarà, inoltre, oggetto di valutazione l'offerta di proposte migliorative nell'ambito delle attività oggetto dell'affidamento (i.e. management letter o individuazione di elementi di miglioramento del sistema di controllo interno).	
В	Pregresse esperienze:	Massimo 25 punti
	Sarà oggetto di valutazione l'importanza, la durata ed il numero delle attività svolte nelle attività oggetto dell'incarico; il prestigio degli enti pubblici e/o privati presso i quali è maturata l'esperienza. Verrà valutata inoltre l'esperienza maturata nella attività oggetto dell'appalto in favore di soggetti a partecipazione pubblica, società di gestione immobiliare, società di gestione di Centri Congressi ed eventi.	
С	Curriculum vitae del responsabile del servizio e del responsabile operativo di servizio:	Massimo 20 punti
	Sarà oggetto di valutazione la pregressa esperienza professionale maturata dal Socio e dal Manager del lavoro nelle materie oggetto della presente procedura di gara, con particolare riferimento alle attività prestate presso enti pubblici e/o privati, società a partecipazione pubblica, società di gestione immobiliare, società di gestione di Centri Congressi ed eventi. In particolare saranno valutate il	

	numero, il prestigio e la rilevanza a livello nazionale dei clienti seguiti.	
Totale punt	eggio tecnico	Massimo 70 punti

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione.

A ciascuno degli elementi qualitativi, è attribuito un coefficiente discrezionale determinato:

 a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario, secondo la seguente scala di misurazione:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

- b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio;
- c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

Pn = peso criterio di valutazione n.

18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione provvederà, in seduta pubblica, ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alle formule di seguito indicate.

Il ribasso offerto può essere indicato con un massimo di 2 (due) cifre decimali; eventuali cifre decimali eccedenti detto limite non verranno considerate nella valutazione di cui sopra. In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante.

Il prezzo offerto non potrà superare l'importo stimato a base dell'affidamento pari ad € 198.000,00 (euro centonovantottomila/00).

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula "bilineare"

Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0.85

A max = valore del ribasso più conveniente

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà determinato con la seguente formula

Pei = Cei x PE

dove

Pei = punteggio concorrente i;

Cei = coefficiente criterio di valutazione offerta economica del concorrente i;

PE = punteggio massimo di valutazione offerta economica.

19. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

All'esito delle operazioni di cui agli art. 17 e 18 del presente Disciplinare, verranno sommati i punteggi, già espressi in valore assoluto, ottenuti dalle offerte tecniche ed economiche di ciascun concorrente.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art.95, co. 9 del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n.3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art.29, comma 1 del Codice.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala Quaroni del Palazzo Uffici di EUR S.p.A., in Via Ciro il Grande n.16 – 00144 Roma, il giorno 25 luglio 2018, alle ore 09:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC.

Parimenti, le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC e/o *mail* e/o *fax* almeno un giorno prima della data fissata.

Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, i plichi di gara saranno conservati sotto chiave in apposito armadio posto presso la sede di EUR S.p.A. in Roma, Largo Virgilio Testa, 23 - Ufficio Gare e Acquisti. L'Ufficio Gare e Acquisti provvederà, altresì, ad assicurare la regolarità della trasmissione degli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento.

La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e verificherà il formale contenuto.

Qualora nel corso della prima seduta pubblica, ad esito della verifica della documentazione amministrativa, tutti i concorrenti risulteranno ammessi alle successive fasi di gara, la Commissione procederà, direttamente nella medesima seduta, con l'apertura delle buste "B" contenenti le offerte tecniche.

In seguito la Commissione si riunirà in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche. Al termine della valutazione tecnica, la Commissione si riunirà in seduta pubblica per comunicare i punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche e per l'apertura dell'offerte economiche.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

Qualora due o più concorrenti dovessero ottenere il medesimo punteggio complessivo, ponendosi pertanto in una condizione di parità, si procederà al pubblico sorteggio del soggetto al quale sarà aggiudicata la procedura di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto non potrà essere stipulato prima della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse attraverso la seguente procedura:

- Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- Il Responsabile Unico del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, ha facoltà di escludere l'offerta dalla procedura di gara ovvero di chiedere la

presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

- Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art.77 del codice, qualora abbia richiesto gli ulteriori chiarimenti di cui al punto precedente, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite.
- Qualora sulla base delle ulteriori precisazioni fornite dal concorrente il Responsabile Unico del Procedimento non ritenga di poter escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante può procedere all'esclusione dell'offerta ovvero può procedere alla convocazione dell'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile ai fini della valutazione di congruità.
- La stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle spiegazioni e/o dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi dell'art.97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art.85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art.86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicatario stipulerà tre distinti contratti con le singole Società del Gruppo EUR, ovvero ROMA CONVENTION GROUP S.p.A., EUR TEL S.r.I. ed Aquadrome S.r.I..

L'importo di ciascun contratto sarà determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario, agli importi di cui alla tabella al paragrafo 3.2.;

La stipula di ciascun contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Ciascun contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui all'art.110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa che, in data 26 ottobre 2017 EUR S.p.A. (società incorporante) ed Aquadrome S.r.I. (società incorporanda) hanno depositato (ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 2501 – ter c.c.) presso il Registro delle Imprese di Roma il progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% in EUR S.p.A..

Presumibilmente tale processo di fusione giungerà a conclusione nel corso dell'esercizio 2018 e come previsto dal progetto di fusione le operazioni della società incorporanda saranno convenzionalmente imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

Tutto ciò premesso, la società aggiudicataria dell'appalto dovrà prendere atto che alla data di perfezionamento della fusione i corrispettivi stabiliti nel contratto di revisione legale dei conti, sottoscritto con la società Aquadrome S.r.l., saranno riconosciuti esclusivamente per la quota maturata a tale data ed in proporzione alle attività effettivamente svolte.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

26. ALTRE INFORMAZIONI

Salvo quanto disposto art.11 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese in conformità a quanto disposto dall'art.40 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art.6 del D.Lgs. n.82/2005, con la precisazione che in caso di indicazione di

indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso detto mezzo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di *fax* o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate ad EUR S.p.A.; diversamente, la Committenza declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Dovranno essere indicati nell'istanza di ammissione:

- a) il numero telefonico, il numero di fax e l'indirizzo certificato di posta elettronica PEC;
- b) i numeri di posizione INPS ed INAIL relativi alla sede legale dell'impresa;
- c) numero della partita I.V.A.;
- d) Codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione I.V.A.).

I partecipanti alla gara devono osservare il "Codice etico" di EUR S.p.A., pubblicato nella sezione Trasparenza del sito *internet* della stazione appaltante www.eurspa.it.

La violazione del predetto "Codice etico" comporta l'esclusione dalla gara, ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente; in difetto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria. L'affidamento sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria. Le spese contrattuali e di pubblicazione sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario l'Amministrazione ha facoltà di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all'art.110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art.209 del D.Lgs. n.50/2016.

L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto alla sottoscrizione del contratto non oltre 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione diviene efficace.

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi della Legge n.136/2010, l'appaltatore, subappaltatore e il subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici regolati dal presente disciplinare, avranno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale deve riportare - in relazione a tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto posti in essere dall'aggiudicatario, subappaltatore e subcontraente - il Codice identificativo gara (CIG 7552915E9E).

L'aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3, comma 7, della legge n.136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al

comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'esito della gara sarà comunicato sul sito *internet* di EUR S.p.A. <u>www.eurspa.it</u> dal giorno successivo all'aggiudicazione e fino al quindicesimo giorno successivo.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art.40 del D.Lgs. n.50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo fornito dai concorrenti. Dalla data dell'invio decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 sono esercitabili con le modalità della L. n.241/90 per l'accesso agli atti. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile secondo le modalità di cui al relativo Regolamento pubblicato sul sito internet di EUR S.p.A. www.eurspa.it.

Non sono ammesse a partecipare alla gara le offerte in cui la documentazione richiesta sia mancante o irregolare, le offerte condizionate, le offerte tra loro alternative, le offerte non sottoscritte o espresse in modo indeterminato ovvero presentate da imprese a carico delle quali dovesse risultare una delle cause di esclusione da pubbliche gare previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016. Qualora prima della stipula del contratto emerga che una o più dichiarazioni rilasciate dal concorrente primo in graduatoria risultino non veritiere, EUR S.p.A. procederà all'esclusione del concorrente e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria e che abbia comprovato positivamente il possesso dei requisiti di gara, purché la relativa offerta sia ritenuta conveniente ad insindacabile giudizio di EUR.

La partecipazione alla procedura, così come l'eventuale aggiudicazione non creano in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata per i concorrenti qualora sopraggiungano circostanze di impedimento o cause di forza maggiore che rendano l'affidamento del servizio contrastante con gli interessi di EUR, la quale, pertanto, si riserva la facoltà, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta, di disporre qualsiasi provvedimento, compresa la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara o la decisione di non procedere alla stipula del contratto. A fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo.

EUR potrà procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara. A tal proposito si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 D.P.R. n.445/2000), costituisce causa di esclusione dalla presente gara e comporta la segnalazione al casellario informatico delle imprese presso l'osservatorio dell'A.N.A.C.

Allegati:

- Modello 1, 1.1 e 1.2: Dichiarazioni sostitutive;
- Modello 2: (Patto di integrità);
- Modello 3: (offerta economica);
- Modello 4: Dichiarazione del possesso dei requisiti di PMI;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di contratto.